

Iscritti AIRE: Rimpatrio

- I cittadini **iscritti AIRE** che rientrano definitivamente in Italia **dovranno presentarsi presso il Comune** dove hanno deciso di stabilirsi per **dichiarare il nuovo indirizzo di residenza**.
- Nella stessa data il **Comune** provvederà alla **cancellazione dall'AIRE con contestuale iscrizione in APR** (Anagrafe Popolazione Residente).
- È **cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza** che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la **normativa vigente**, l'**Ufficio consolare** è **competente a trasmettere al Comune italiano** le dichiarazioni fornite dai **cittadini residenti nella circoscrizione consolare** solo relativamente all'**espatrio** e alla **residenza all'estero, ma non relativamente al rimpatrio** (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall'estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all'estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

È inoltre spesso emerso che l'**Ufficio consolare** è **erroneamente indicato come soggetto atto a raccogliere le dichiarazioni di rimpatrio da trasmettere ai Comuni in Italia**. In alcuni siti, il richiamo alla normativa locale relativamente alla questione dei rimpatri, senz'altro utile per completezza di informazione, non è esaustivo ed è carente proprio perché non evidenzia l'obbligo per il connazionale di presentare le dichiarazioni anagrafiche al Comune italiano.

Si ribadisce che la **cancellazione dall'Aire per rimpatrio** con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare **può avvenire solo in seguito alla conferma dell'iscrizione del cittadino presso l'APR da parte del Comune italiano**, che ripristina la residenza anagrafica e l'iscrizione nell'elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all'Ufficio consolare.

Qualora l'**Ufficio consolare abbia notizia** che il **cittadino** italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare **abbia lasciato il territorio**, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, **dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità**, previa verifica del fatto che l'indirizzo di recapito non è più attuale.